

Edizione di venerdì 8 gennaio 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Azzeramento e ricostituzione “conservativa” del capitale sociale](#)

di **Fabio Landuzzi**

IVA

[Al via il “Cross Border Ruling” IVA per le operazioni transnazionali](#)

di **Marco Peirolo**

IMPOSTE INDIRETTE

[Ampliati i soggetti che accedono alla ppc](#)

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

[La “vecchia” conciliazione giudiziale ha carattere novativo](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ENTI NON COMMERCIALI

[Il contratto di sponsorizzazione](#)

di **Guido Martinelli**

BACHECA

[Il nuovo regime forfetario 2016](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Azzeramento e ricostituzione “conservativa” del capitale sociale

di **Fabio Landuzzi**

Nella pratica professionale si può non di rado incontrare il caso di Srl che, per effetto di **perdite che hanno portato il loro patrimonio netto** ad assumere un **valore negativo**, e quindi verificandosi la **necessità di azzerarne il capitale** sociale per provvedere poi alla ricostituzione, presentano nel proprio attivo patrimoniale dei **plusvalori contabilmente inespressi**; può essere il caso di un **avviamento**, di altri **elementi intangibili** (marchi, brevetti, ecc.) o semplicemente di **valori correnti di taluni assets** dell'impresa maggiori rispetto a quelli contabili (si pensi al caso di immobili che sono stati oggetto di riscatto da precedenti contratti di leasing finanziario, o di cespiti interamente ammortizzati ma aventi un reale valore positivo). Si tratta, in altri termini, di situazioni in cui a fronte di un **patrimonio netto contabile negativo** si riscontra un **patrimonio netto reale positivo** dell'impresa.

È quindi evidente che in una simile fattispecie, se da una parte è vero che la **perdita sofferta dalla società ha eroso il suo capitale sociale** nominale rendendo quindi indifferibile un intervento dei soci onde evitare lo scioglimento anticipato della stessa, dall'altra parte è altrettanto chiaro che se il capitale venisse azzerato e poi offerto in sottoscrizione a tutti i soci – sia quelli preesistenti e sia quelli nuovi entranti – a parità di condizioni, si potrebbe realizzare un **effetto iniquo** che, in un **Orientamento societario** di recente pubblicazione, il **Notariato del Triveneto** definisce come un **“esproprio di plusvalori latenti insiti nelle partecipazioni di quei soci che non possono o non vogliono esercitare integralmente il diritto di sottoscrizione / opzione sul deliberato aumento”**.

Che fare quindi per poter contemperare queste due esigenze – ricostituire il capitale eroso da perdite e conservare le partecipazioni dei soci pregressi – entrambe legittime ma apparentemente contrapposte?

Come anticipato, il **Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie** ha pubblicato nel mese di settembre 2015 alcuni nuovi **“Orientamenti in materia di atti societari”**.

Uno di questi Orientamenti – precisamente quello rubricato al **numero I.G.49** – affronta proprio il caso dell'operazione di **azzeramento del capitale sociale di una Srl** dovuto a perdite maturate per un ammontare tale da eroderne la sua interezza, seguito dalla sua **ricostituzione**. La particolarità del caso affrontato e risolto positivamente dall'Orientamento notarile è rappresentata dalla circostanza che siffatta operazione non avviene mediante il consueto **annullamento delle partecipazioni sociali preesistenti**, bensì conservandone la sussistenza anche **senza un intervento dei rispettivi soci nella ricostituzione del capitale** stesso.

Secondo l'**Orientamento notarile I.G.49** è cioè possibile **offrire ai nuovi soci sottoscrittori solo una parte delle partecipazioni**, ossia un ammontare di quote di partecipazione aventi un **valore nominale implicito inferiore** nella sua totalità a quello dell'aumento deliberato.

Si consideri il seguente **esempio**: una Srl ha un **capitale sociale di 10.000 Euro**, non ha riserve iscritte nel patrimonio netto, ed ha subito **perdite per 10.000 Euro**; i soci preesistenti non hanno possibilità di versare alcunché per la ricostituzione del capitale sociale, mentre vi sono nuovi sottoscrittori disponibili ad entrare in maggioranza nella società. Si può quindi procedere ad **azzerare il capitale sociale** annullando le perdite sofferte, ed a **deliberare poi la sua ricostituzione ad Euro 10.000** offrendo però in **sottoscrizione ai nuovi soci** entranti – a fronte di un versamento di 10.000 Euro – delle **quote di partecipazione** che, esemplificando, **rappresentino il 60% della società** (e non il 100%) e che quindi hanno un **valore nominale implicito di 6.000 Euro**. I **soci preesistenti**, quindi, senza versare neppure un Euro e **senza partecipare alla ricostituzione** del capitale sociale, **conservano la titolarità di una quota di partecipazione pari al 40%** del capitale sociale della Srl.

Tale possibilità, a parere del Notariato del Triveneto, discende dalla scelta stessa operata dal Legislatore in relazione allo **scioglimento di qualsiasi necessario legame** fra la **quota di partecipazione** al capitale e la **quota di conferimento** del socio, essendo infatti consentito nelle Srl assegnare partecipazioni sociali in modo **non proporzionale** al conferimento effettuato dal socio. E nulla osterebbe allora al fatto che questa facoltà venisse applicata anche alla particolare fattispecie dell'aumento del capitale sociale conseguente al suo annullamento a causa di perdite.

IVA

Al via il “Cross Border Ruling” IVA per le operazioni transnazionali

di **Marco Peirola**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015, ha disposto l'istituzione, presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa, di un **punto di contatto dedicato per il progetto pilota Cross Border Ruling (CBR)**, attivato dal Global forum sull'IVA della Commissione europea il 1° giugno 2013 con termine attualmente fissato al 30 settembre 2018.

Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di CBR presentate dai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare **complesse operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota**, che attualmente sono Belgio, Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito; è in corso di perfezionamento l'adesione della Polonia.

Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l'**interpretazione della normativa IVA** applicabile alle operazioni transnazionali prospettate, mentre la valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di CBR.

Le istanze vanno presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di posta elettronica: CBR@agenziaentrate.it. Esse, redatte in una **lingua a scelta tra italiano e inglese**, sono accompagnate da una **traduzione nella lingua ufficiale** dell'altro o degli altri Stati membri interessati, ovvero in un'altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione Europea dedicata al progetto CBR (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm).

Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte, fermo restando che l'effettuazione di tale consultazione non garantisce che si possa addivenire a un'interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all'istanza di CBR.

La presentazione della richiesta di CBR comporta, pertanto, l'accettazione, da parte dell'istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie. La Nota Informativa della Commissione europea prevede che l'istante debba richiedere espressamente l'effettuazione delle consultazioni; l'Agenzia delle Entrate non ha, tuttavia, ritenuto necessario riprodurre tale limitazione in considerazione del fatto che l'interpello nazionale copre già le questioni transnazionali in materia di IVA e, dunque, per le operazioni che interessano l'Italia, l'interesse del contribuente ad attivare la

procedura CBR risiede essenzialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni interessate.

Le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate, per cui a tali istanze **non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente**, ex art. 11 della L. n. 212/2000, incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso.

L'attuale lista dei *Cross-Border Rulings*, aggiornata al mese di marzo 2015, è disponibile al *link* http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm.

IMPOSTE INDIRETTE

Ampliati i soggetti che accedono alla ppc

di **Luigi Scappini**

L'articolo 1, **commi 906 e 907, Legge 208/2015** (Legge di Stabilità per il 2016) interviene sull'**agevolazione** cosiddetta della **piccola proprietà contadina**, allargandone i presupposti soggettivi.

La **novella** è di non poco conto se si tiene presente che con il **comma 905** viene **modificata** l'aliquota dell'imposta di **registro** applicabile alla **transazioni** aventi a oggetto **terreni agricoli** che passa **dal 12% al 15%** con decorrenza **1° gennaio 2016**.

Si ricorda come siano agevolabili le compravendite di **terreni agricoli**, intendendo come tali quelli qualificati come agricoli (**zona E**) in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Ecco che allora, l'agevolazione in oggetto comporta un indubbio **risparmio** di **imposta**, dal momento che si ricorda come l'atto sconti **registro** e **ipotecaria** in misura **fissa** e solamente l'imposta **catastale** con aliquota dell'**1%**. A questo deve aggiungersi, inoltre, l'**esenzione** dall'assolvimento dell'imposta di **bollo** sugli atti e le relative copie, nonché la **riduzione** alla **metà** degli **onorari notarili**.

L'agevolazione, l'ultima sopravvissuta ai tagli attutati con la Legge 23/2011, disciplinata dall'articolo 2, comma 4-bis, D.L. n. 25/2010, **competete** a:

1. **coltivatori diretti**, intendendo come tali, ai sensi dell'articolo 31 della Legge 590/1965, coloro che lavorano manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame, a condizione che la forza lavoro sua e dei suoi familiari non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria e
2. **lap**, figura imprenditoriale introdotta con il D.Lgs. n. 99/2004 e consistente nei soggetti che sono in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 Regolamento n.1257/1999/CE, dedicano alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo e ottengono almeno il 50% del proprio reddito dall'attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione.

Possono fruire dell'imposizione in misura ridotta **anche** le **società agricole** che annoverino **almeno un socio** (per le società di persone, con l'ulteriore precisazione che nel caso di Sas deve essere l'accomandatario) **o un amministratore** (per le Srl) che sia **lap**.

Con la Legge di **Stabilità 2016**, viene ampliato il perimetro soggettivo di applicazione, **includendo**, tra coloro che possono richiedere l'agevolazione, innanzitutto i **proprietari** di **masi**

chiusi di cui alla Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001, per i **terreni dagli stessi** abitualmente **coltivati** (comma 906). Si ricorda come gli immobili vengono considerati “**maso chiuso**” previa **richiesta specifica** del proprietario alla **competente commissione locale** per i masi chiusi. **Giuridicamente** risulta decisiva l'**iscrizione** dei beni nella **sezione I del Libro fondiario**. Il successivo comma 917 della legge di Stabilità 2016, sempre in riferimento ai “masi chiusi”, intervenendo sull'articolo 35, Legge 340/2000, introduce un'ulteriore agevolazione, applicabile per i periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento e per la riscossione, consistente nel prevedere l'esenzione da imposta di bollo, registro, da ogni altra tassa o imposta, nonché dal contributo unificato, per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso a seguito dell'apertura della successione.

Se quello appena descritto è un ampliamento soggettivo della piccola proprietà contadina applicabile in un limitato contesto territoriale (Provincia autonoma di Bolzano), ad applicazione ben più estesa è la previsione del successivo **comma 907**, ai sensi del quale l'agevolazione è azionabile anche dal **coniuge** e dai **parenti** in linea retta, purché già **proprietari di terreni agricoli** e **conviventi di coltivatori diretti** e/o **lap**.

Tale previsione potrebbe rappresentare la prosecuzione di quanto previsto in tema di decadenza dalla stessa agevolazione ove l'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 228/2001, esclude la decadenza nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o lo **lap** ceda o conceda il godimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch'essi l'attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 codice civile.

Tuttavia non si può non avere un **approccio critico** a questo ampliamento in ragione della *ratio* stessa che ispira(va) la norma agevolativa. Infatti, in questo modo, non essendo al momento richiesto anche l'esercizio dell'attività agricola (circostanza che al contrario per la deroga dalla decadenza accade) si **concede un'agevolazione** a **chi** di fatto **non** rispetta i **parametri** restrittivi **richiesti per** poter essere considerati **lap** o **coltivatori diretti** e, anzi, a ben vedere **non esercita** proprio l'**attività agricola**.

CONTENZIOSO

La “vecchia” conciliazione giudiziale ha carattere novativo

di **Luigi Ferrajoli**

L'istituto giuridico **della conciliazione giudiziale** prevede la definizione della pretesa tributaria attraverso il raggiungimento di un accordo tra il contribuente e l'Ente impositore.

La conciliazione, nella **versione precedente** alle modifiche previste **dall'articolo 9, co.1, lett. s), D.Lgs. 156/2015**, si applica a tutte le controversie soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e non oltre la prima udienza; può essere proposta dalle parti processuali nell'istanza di trattazione in pubblica udienza ovvero anche d'ufficio dallo stesso collegio giudicante, sia in udienza sia fuori udienza.

Se l'accordo viene raggiunto in udienza viene redatto un **processo verbale** nel quale sono indicati i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute (le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti); nel caso in cui **l'accordo** venga raggiunto **fuori udienza** è lo stesso Ufficio, prima della fissazione dell'udienza di trattazione, che provvede a depositare presso la segreteria competente la proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. In questo caso il Presidente, se ne ravvisa l'ammissibilità, estingue il giudizio con decreto ovvero, in caso contrario, fissa la data d'udienza in cui verrà trattata la controversia.

L'accordo conciliativo costituisce nuovo **titolo esecutivo** per la riscossione delle somme dovute.

Infatti, in caso d'intesa, il contribuente dovrà provvedere, **entro venti giorni dalla redazione del processo verbale** (ovvero dalla comunicazione del decreto presidenziale), al pagamento integrale della somma convenuta ovvero – se le parti hanno convenuto un pagamento rateale – a versare la prima rata; in difetto, il processo tributario non si estinguerà per **cessazione della materia del contendere**, ex art.46 D.Lgs. n.546/92 e l'Ufficio potrà procedere ad iscrivere a ruolo le somme dovute, oltre alle sanzioni.

Tale principio è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9019/15; nello specifico la Corte si è occupata di una vicenda in cui l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR Sicilia, sezione Palermo, eccependo **tra i vari motivi la violazione e la falsa applicazione delle norme disciplinanti l'istituto tributario della conciliazione**.

La Commissione Tributaria Regionale, infatti, aveva **confermato il provvedimento** del giudice di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione al procedimento instaurato dal contribuente avverso un avviso di accertamento, ritenendo che

nella fattispecie *de qua* si fosse perfezionata la conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n.546/92, sul presupposto dell'avvenuta sottoscrizione tra le parti dell'atto di conciliazione e della **mancata successiva iscrizione a ruolo delle somme non versate dal contribuente all'Ufficio in forza dell'accordo summenzionato.**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, **ha accolto l'impugnazione** proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico la Suprema Corte ha statuito che: *“la conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. art 48 comma 3, n.546/92, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 46 D. Lgs. n.546/92”* (Cass. Civ. n.9219/11).

Infatti, secondo la Cassazione, **l'istituto della conciliazione giudiziale ha carattere “novativo delle precedenti opposte posizioni soggette e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, ma unilaterale e contestata, con una certa e concordata”** (Cass. Civ. n.14300/09).

Ne consegue che **l'atto conciliativo**, redatto secondo le modalità previste dall'art.48 D.Lgs. n.546/92, estingue **la precedente obbligazione** tributaria sostituendola con quella nuova e diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme da parte dell'Ufficio (Cass. Civ. n.24931/11).

Alla luce di questo consolidato orientamento, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, **ha accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate** atteso che la sentenza impugnata non si è conformata ai principi previsti *ex lege* ed ha cassato con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

ENTI NON COMMERCIALI

Il contratto di sponsorizzazione

di Guido Martinelli

Negli anni '60 la necessità da parte delle aziende di reperire nuove forme di comunicazione commerciale, in presenza del monopolio televisivo da parte della Rai, si associava all'interesse delle società sportive di reperire nuove fonti di ricavo. Da qui, in special modo nella pallacanestro, con gli storici abbinamenti con i marchi Ignis e Simmenthal, si decise in alcune discipline sportive di "sporcare" la maglia degli atleti con le denominazioni commerciali di aziende o prodotti interessati alla visibilità offerta dallo sport (ricordo i dibattiti del tempo dove i "calciofili" difendevano la purezza delle loro maglie lamentando che la presenza del nome dello sponsor avrebbe allontanato i tifosi dal club, sarebbe simpatico ripubblicare oggi gli scritti del tempo).

Si diffuse, quindi, uno strumento tecnico privatistico, un nuovo tipo contrattuale, denominato **"contratto di sponsorizzazione o di abbinamento"** in cui convivevano parecchie anime, di cui una a carattere fondamentalmente unilaterale in cui **il Presidente del club, industriale, attraverso la stipula del contratto in esame per mera copertura fiscale, in realtà eseguiva atti di donazione con risorse aziendali per spirito di mecenatismo**, ove il rapporto prescindeva da qualsiasi sinallagma contrattuale. Tale tesi ha trovato conferma anche nella disposizione prevista all'ottavo comma dell'articolo 90 della legge 289/02 laddove la sponsorizzazione sportiva si "presume" spesa pubblicitaria fino all'importo annuo di euro 200.000 prescindendo quindi da ogni valutazione di economicità della spesa. **Si è passati ad una ulteriore fase (sponsorizzazione impropria), in cui lo sponsorizzato si obbligava a tollerare, per così dire, che lo sponsor rendesse noto il proprio marchio/prodotto con l'inserimento del marchio sulle maglie di gioco degli atleti**, con le dimensioni massime consentite dalle norme delle federazioni nazionali e internazionali, per arrivare ad un'ultima fase **(sponsorizzazione vera e propria), in cui lo sponsor non si accontenta di un mero comportamento accondiscendente dello sponsorizzato, ma richiede a quest'ultimo specifici comportamenti, sicché il contratto diviene a prestazioni corrispettive e deve garantire un equilibrio ("inerenza ed economicità") nei rapporti tra le parti**. Qui si inserisce una tendenza giurisprudenziale, sempre più emergente e che non si può rilevare senza preoccupazione, secondo la quale la sponsorizzazione è tale ai fini fiscali solo se produce per l'azienda o comunque tende ad incrementare le vendite. Questo metterebbe "fuori gioco" tutti i marchi che non hanno beni destinati al mercato dei privati consumatori. Nell'accezione di fattispecie che persegue un intento promozionale, volta ad ingenerare o ad accrescere la propensione al consumo, il termine sponsorizzazione sembrerebbe coincidere con quello di pubblicità.

Nel tentativo di definirla, essa, piuttosto, è una forma di pubblicità più complessa, distante però dagli schemi tradizionali; connotata in modo tale da render difficile tanto apprestarne

una disciplina normativa *ad hoc* quanto ricondurla entro le figure contrattuali consolidate.

Per quanto riguarda, in particolare, la fattispecie delle sponsorizzazioni sportive, **l'unico riferimento definitorio di carattere civilistico si ricava dal comma 8 del già citato articolo 90 della legge n. 289/2002** che introduce una presunzione di inquadramento, ai fini fiscali, come spesa pubblicitaria, dei *“corrispettivi, in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche volti alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”*.

La legge non offre nessuna disciplina organica del contratto in esame.

Possiamo ritenerlo un contratto:

- innominato, in quanto non disciplinato espressamente dal legislatore;
- consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti;
- a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in quanto le attribuzioni patrimoniali effettuate reciprocamente dalle parti sono legate dal c.d. sinallagma;
- con obbligazioni di mezzi e non di risultato.

La caratteristica dell'accordo, che lo distingue, ad esempio, dalla pubblicità tabellare o da quella che si realizza attraverso spot televisivi, è che l'azienda si ritrova in una posizione “debole” rispetto a chi è sponsorizzato, poiché le sue pretese e le sue speranze poggiano su una combinazione quanto mai precaria di fattori in larga misura imprevedibili e incontrollabili: una serie di sconfitte od un insuccesso di pubblico pesa inevitabilmente sul “ritorno pubblicitario” atteso dallo sponsor. Del resto la squadra o il singolo atleta non può impegnarsi contrattualmente a raggiungere un determinato risultato sportivo, né può garantire l'assoluta immunità da incidenti fisici che impediscano l'esercizio dell'attività sportiva: eventualità, queste, che rientrando nell'ambito del fatto imprevedibile, non possono costituire oggetto di impegno contrattuale.

Pertanto, il verificarsi di tali eventi rientrerebbe nell'alea normale del contratto di sponsorizzazione ed **in tali casi lo sponsor non potrebbe richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni per il combinato disposto degli articoli 1453-1467 codice civile.**

BACHECA

Il nuovo regime forfetario 2016

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

La Legge di Stabilità per il 2016, al fine di renderlo più appetibile, ha apportato rilevanti modifiche al regime forfetario introdotto dalla precedente Legge di Stabilità. Esso, da quest'anno, è l'unico regime fiscale agevolato per coloro che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale o professionale in forma individuale, essendo in possesso dei requisiti previsti. Inoltre, rappresenta il regime naturale per una vasta platea di contribuenti già avviati. Per queste ragioni abbiamo ritenuto importante dedicare all'argomento uno [specifico seminario](#).

SEDI E DATE

- BOLOGNA, 19/01/2016
- FIRENZE, 19/01/2016
- MILANO, 26/01/2016
- VERONA, 18/01/2016

PROGRAMMA

- Il quadro normativo di riferimento
- I requisiti soggettivi di accesso
- Le condizioni oggettive
- Le esclusioni soggettive e oggettive
- Il nuovo regime forfetario e il sistema previdenziale
- L'adozione del regime per le start up
- Gli adempimenti contabili e fiscali in capo ai soggetti che adottano il nuovo regime
- La gestione dei contribuenti che hanno adottato i precedenti regimi forfetari
- La tempistica di scelta del nuovo regime
- L'uscita dal regime e le relative conseguenze
- Esempi pratici di determinazione del reddito
- Esempi pratici di comparazione tra regime forfetario e regime ordinario

CORPO DOCENTE

Leonardo Pietrobon